

## Stop ai mega-impianti eolici che danneggiano il paesaggio siciliano

Caltanissetta, 27 settembre 2013

Abbiamo appreso con sollievo e soddisfazione che la giunta regionale siciliana, presieduta dall'on. Rosario Crocetta, ha deliberato, su proposta dell'assessore all'Energia Nicolò Marino, di sospendere ogni procedura autorizzatoria di nuovi impianti eolici fino all'approvazione del Piano di zonizzazione per installazione di fonti rinnovabili, da concludersi entro il 27 novembre di quest'anno. Il presidente Crocetta afferma: "Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che, mentre l'amministrazione sta lavorando per predisporre il piano già dal mese di maggio, alcuni giudizi di intemperanza hanno costretto ad autorizzare un'installazione di impianto eolico".

Ricordiamo che in Sicilia sono stati già realizzati 80 megaimpianti eolici, di grande impatto ambientale, con pali alti tra 130 e 145 metri. Le ditte intenderebbero realizzare ancora parecchi megaimpianti industriali. Si evidenzia che la Regione Sicilia ha già superato la quota di impianti produttori di energie rinnovabili decisa dalle norme nazionali, e cioè il 20%, e che Terna, che sta realizzando nell'Isola la rete di assorbimento energetico e distribuzione per tutte le fonti, non riuscirebbe a inserire in rete altri impianti. E comunque, le ditte premono per realizzarne altri 75, da 24 megawatt. E' evidente che tali impianti avrebbero un impatto devastante sul paesaggio siciliano, a fronte di una legge sul "Turismo diffuso" approvata di recente dall'Assemblea Regionale Siciliana.

In particolare, in prossime conferenze di servizi, saranno trattati alcuni impianti eolici previsti in aree di grande pregio ambientale e paesaggistico: uno off-shore nel mare di Petrosino, uno nell'area di Enna a Serra del Vento Sperlinga e uno a Petraia Sottana. Inevitabilmente ci chiediamo, ancora una volta, quali vantaggi possano trarre la popolazione siciliana e la Sicilia da questo scriteriato, forsennato proliferare di impianti eolici.

---

### Scheda – commentata – relativa all'applicazione della normativa sulle energie rinnovabili e la tutela degli habitat naturale e del patrimonio paesaggistico

Premesso che il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", attualmente il principale riferimento normativo statale in materia, prevede, tra altro:

1. "*l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*" .del territorio regionale (punto 17.1 letta e);
2. che per l'individuazione delle aree non idonee "*le regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti...*" (allegato 3-"*Criteri per l'individuazione di aree non idonee*"); e che "*le analisi visive debbono inoltre tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivati dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione*" (allegato 4.3.1)

3. che in merito all'interferenza visiva va eseguita la *“ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aereogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;”* (allegato 4 3.1 )
  
4. che in merito alle interferenze sonore ed elettromagnetiche *“... risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. Del 14 novembre 1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n. 447/1995 con particolare riferimento ai ricettori sensibili. E' opportuno eseguire rilevamenti prima della realizzazione degli impianti ...”* (allegato 4.6.1 ). In considerazione della complessità e gravità del problema emerso con la diffusione dei mega impianti eolici industriali relativamente alla qualità ambientale e paesaggistica, L'Ispra ha predisposto apposite *“ linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici”*,
  
5. *“il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti”* (al punto 16.3 lettera g, e allegato 4. 3.1 *“Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio”*) coinvolgimento previsto tra l'altro anche dagli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n° 14 , citata all'art 132 del codice dei Beni Culturali - D.lgs. N° 42/2004. espressamente citata in premessa allo stesso D.M. 10 settembre 2010.  
 Art. 5 della convenzione art. 5 comma a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; comma c *Provvedimenti generali “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche ...”*  
  
 Art. 6 comma a *Sensibilizzazione- ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.*

In considerazione dell'indizione di numerose conferenze di servizi per nuovi impianti eolici industriali, alla luce di quanto sopra evidenziato, sinteticamente si evidenziano qui di seguito quelli che si ritengono gli elementi di maggiore criticità :

- a) il progetto dovrebbe essere esaminato considerando gli impatti cumulativi con impianti eolici limitrofi indipendentemente dai confini amministrativi;
  
- b) ad oggi, il Dipartimento Regionale all'Energia nel suo sito ufficiale informa, riguardo all'identificazione delle aree non idonee per tipologia di impianto: *“Si sta provvedendo ad individuare e a rappresentare in cartografia tali aree”* e che, al momento, quanto predisposto è da considerare *“cartografia di lavoro”*;
  
- ñ L'art 2 del D.P. N° 48 del del 18.07.2012 (*“Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105 comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”*) prevede che *l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti sia adottata con apposito decreto del presidente della Regione, decreto ancora non pubblicato.* Quindi le informazioni su tali aree non sono state oggetto di adeguata diffusione e valutazione pubblica.
  
- ñ Manca tra l'altro una mappa aggiornata, su base regionale, facilmente consultabile degli impianti realizzati e di quelli sottoposti ad autorizzazione. Anche se con decreto

dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità del 12 giugno 2013 è stato istituito il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili, tale quadro d'insieme non è ancora disponibile.

Si fa presente che lo studio per l'individuazione delle aree non idonee è sostitutivo dei criteri e delle indicazioni previste:

- nella circolare della Regione Siciliana n. 17 del 14/12/2006 predisposta dall'Assessorato dei beni Culturali ed Ambientali e dall'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente riguardante " *Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici*".

In tale circolare si prevedeva, tra gli altri: l'esclusione delle zone SIC, distanze di 5.000 m degli aereogeneratori dai centri abitati e dagli insediamenti abitativi con almeno 5 nuclei familiari residenti, e 2.000 m di area di rispetto dalle aree tutelate, agli effetti dell'art. 142 del D.Lgl 42/2004;

- nel decreto del presidente della Regione 9 marzo 2009 n° 13 di approvazione del piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS). in cui si prevedeva tra gli impianti eolici una distanza fissa di 10 Km (art. 21) e una vigilanza da parte della Regione per le aree a forte concentrazione di impianti eolici (art 16).

Lo strumento dell'*identificazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianto ( decreto ministeriale 10 settembre 2010 )* avrebbe dovuto rendere i criteri di localizzazione di tali impianti più corrispondenti allo stato dei luoghi e alle esigenze di tutela.

Allo stato attuale tale strumento non è stato approvato, la circolare n. 17 è ignorata e ignorate le limitazioni in esso previste. Lo stesso decreto presidenziale n. 48 del 18 luglio 2012 non contempla i grandi impianti eolici ma rende inapplicabile il vincolo dei 10 chilometri previsto nel precedente decreto che dallo stesso decreto n. 48 viene abrogato.

Di fatto risulta compromessa la completezza dei dati e un quadro di riferimento normativo coerente ed adeguato ad un corretto giudizio di impatto ambientale e paesaggistico.

In tale situazione, la procedura semplificata della conferenza di servizi per singolo progetto risulta inadeguata e fuorviante;

c) le linee guida per la predisposizione dei piani paesistici prevede la salvaguardia delle componenti primarie morfologiche del paesaggio percettivo, spartiacque, crinali montani e bacini idrografici. Questa tipologia di impianti modifica radicalmente gli orizzonti di vita dei cittadini, appiattirebbe il paesaggio siciliano attraverso elementi modulari, ripetitivi che mortificano gravemente le diversità e varietà ambientali e paesaggistiche dell'isola. Questa tipologia di impianti non determina un miglioramento sul piano economico e di qualità della vita delle popolazioni coinvolte, sottrae risorse sottrae futuro alle comunità e il meccanismo economico di tipo coloniale messo in atto non si risolve in un beneficio per i siciliani.

L'esame in sede di conferenza di servizi, senza adeguati strumentini coinvolgimento delle comunità coinvolte, alla luce di quanto previsto dalle linee guida e dalla Convenzione

europea del paesaggio di fatto risulta parziale rispetto agli interessi legittimi delle popolazioni.

Inoltre importanti sono gli aspetti sanitari considerato che sono emerse evidenze di inquinamento acustico nelle aree limitrofe agli aereogeneratori , tali da indurre l'ISPRA ha predisporre, in convenzione con ARPA e l'APPA, apposite *“linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici*, si ritiene che, a scopo precauzionale, a tutela della salute, andrebbe effettuata una valutazione dell'impatto acustico secondo tali linee guida.

Impianti eolici industriali e irreversibilità delle modifiche paesaggistiche prodotte:

Le linee guida nello stesso allegato 4, punto 3 specificano che:

*“Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essi associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile dovrebbe essere volte, in vie prioritarie, al recupero di aree degradate (...) in questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio.” (linee guida - Allegato 4.3)*

Le linee guida, dunque, evidenziano il forte impatto degli impianti eolici industriali.

*Leandro Janni, Ernesta Morabito*

*CONSIGLIO REGIONALE ITALIA NOSTRA SICILIA*